Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana

Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI

Band: 29 (1957)

Heft: 4

Artikel: Il problema dei renitenti al servizio militare esposto dal Capo del Dipartimento militare fed. in Consiglio Nazionale

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-244780

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

IL PROBLEMA DEI RENITENTI AL SERVIZIO MILITARE
esposto dal Capo del Dipartimento militare fed. in Consiglio Nazionale

MILES

I **renitenti al servizio militare per motivi di coscienza** — impropriamente chiamati anche obiettori di coscienza — sono prevalentemente membri di sette o comunità religiose. Per lo più giovani, facili quindi ad essere influenzati da un'abile propaganda che sa toccarne quelle corde che nell'animo di ogni giovane già vibrano potenzialmente. Quasi sempre, assecondata da condizioni particolari propizie, una determinata dottrina trova in essi degli assertori fanatici che nulla vale a ravvedere.

Tuttavia è sempre arduo indagare sui moventi vicini o remoti, simulati o sinceri che li hanno indotti a venir meno ai loro precisi doveri di cittadini-soldati seguendo vaghi ideali irenici, umanitari o religiosi.

Generalmente **questi elementi vengono condannati** per rifiuto di servizio militare in applicazione dell'art. 81 del Codice penale militare ad una pena privativa della libertà personale (detenzione).

Va subito rilevato che **il numero dei renitenti al servizio è minimo** : calcolando per il periodo dal 1954 al 1956 una media annua di 300.000 chiamate in servizio, la percentuale dei rifiuti è infatti risultata appena dello 0,01 %. Durante gli ultimi servizi di mobilitazione i tribunali militari hanno pronunciato le seguenti condanne, tra cui parecchi recidivi, per rifiuto del servizio : 11 nel 1939, 46 nel 1940, 17 nel 1941, 14 nel 1942, 6 nel 1943, 5 nel 1944 e 0 nel 1945. Dalla fine del servizio attivo le condanne pronunciate furono le seguenti : 5 nel 1946, 8 nel 1947, 17 nel 1948, 24 nel 1949, 38 nel 1950, 25 nel 1951, 28 nel 1952, 28 nel 1953, 38 nel 1954, 30 nel 1955 e 47 nel 1956.

Sono tuttavia previste **attenuanti,** in particolare in applicazione dell'art. 29, terzo capoverso, del Codice penale militare — rifiuto

per provati motivi religiosi —, nonchè del terzo capoverso del suddetto art. 81 del Codice penale militare, allorchè il milite, dopo aver rifiutato di prestar servizio, si presenta spontaneamente per adempiere i suoi doveri militari. Queste attenuanti sono, in fondo, l'essenza delle innovazioni apportate con la revisione del diritto penale militare nel 1950. Questi alleviamenti della pena previsti su piano legislativo hanno d'altra parte contribuito ad introdurne altri, conseguenti, sul piano amministrativo. Negli ultimi anni, ai renitenti alla leva per motivi di coscienza è infatti concessa la possibilità di chiedere **l'incorporazione nelle truppe sanitarie** in virtù dell'art. 26, secondo capoverso, dell'ordinanza 20 agosto 1951,

Va notato in proposito che, contrariamente all'estero, da noi per la formazione di soldati sanitari non si richiedono maggiori giorni di servizio di quelli richiesti per altre truppe. I soldati sanitari non sono armati, il loro compito non essendo quello di combattere, ma di soccorrere : la loro mansione rimane quindi puramente umanitaria.

Nel corso degli ultimi sette anni — a decorrere cioè dal 1950, anno della revisione del Codice penale militare — gli uomini che hanno dichiarato di non potere, per motivi di coscienza prestar servizio con truppe combattenti e di essere pertanto incorporati nelle truppe sanitarie furono :

	al reclutamento	cambiamento d'incorporazione (uomini gia appartenenti a truppe combattenti) :
1950 :	139	46
1951 :	180	50
1952 :	171	68
1953 :	145	31
1954 :	156	37
1955 :	138	45
1956 :	171	41

Sebbene il probema della renitenza al servizio militare abbia trovato nell'attuale ordinamento una soluzione che può senz'altro considerarsi ragionevole, come le esperienze pratiche degli ultimi anni stanno chiaramente a dimostrare, in data 19 settembre 1956

venne in **Consiglio nazionale presentata una mozione**, approvata dalle Camere, nella quale si invitava il Consiglio federale a presentare un progetto di legge, in base alla quale i **renitenti al servizio militare dovrebbero poter essere chiamati a prestare un servizio civile** di durata e durezza almeno pari a quello di un servizio militare; inoltre, essi non dovrebbero più essere passibili delle pene previste dal Codice penale militare. La mozione (Borel) non è la prima del genere. Già nell'ottobre 1946 altro Consigliere nazionale ne aveva presentato una analoga, nella quale chiedeva che i renitenti al reclutamento fossero astretti ad un servizio civile, «anzichè essere passibili di una pena di detenzione o di reclusione», mozione che il Governo accettò, trasformata però in postulato. All'attuale mozione ha risposto il Consigliere federale Chaudet, nel corso della seconda settimana della recente sessione estiva delle Camere federali.

Benchè il Consiglio nazionale non l'abbia successivamente discussa, i diversi gruppi politici non avendo ancora deciso il proprio atteggiamento in merito, riteniamo di riassumere per sommi capi

gli argomenti opposti dal Capo del Dipartimento

all'innovazione auspicata dal deputato socialista ginevrino, perchè toccano un problema di principio, di cardinale importanza per la struttura difensiva del paese.

La mozione vorrebbe si applicasse ai renitenti al servizio militare un trattamento speciale che, stando a chi l'ha presentata, potrebbe senz'altro essere applicato in nome della **libertà di coscienza e di credo** garantita dalla Costituzione federale.

A ciò il Capo del Dipartimento militare obbietta immediatamente che tale liberta **non è illimitata.** Il capoverso 5 dell'art. 49 della Costituzione precisa, anzi, che nessuno può, per motivi religiosi, sottrarsi all'adempimento di un dovere civico. E il servizio militare è indubbiamente da considerare come un dovere civico, in quanto l'art. 18 della Costituzione precisa che ogni svizzero è tenuto a servire sotto le armi. Nè, tanto meno, il nostro diritto militare contiene disposizioni che esentino dal servizio obbligatorio chi, per motivi di coscienza, ritenga di non potervi adempiere.

Nè regge la pretesa — ha continuato il Consigliere federale Chaudet — che un servizio civile del genere auspicato possa essere

istituito senza emendamenti della Costituzione e delle leggi vigenti. Già più volte si è tentato di addossare alla Confederazione il compito di organizzare un servizio civile in sostituzione del servizio militare, invocando l'art. 18, quarto capoverso, della Costituzione federale che le conferisce la competenza di emanare prescrizioni uniformi sulla tassa d'esenzione dal servizio militare. Ora va osservato in proposito che la **Costituzione considera gli obblighi militari come un dovere fondamentale del cittadino,** da cui può essere esentuato soltanto chi vi sia dichiarato inabile o chi, per la sua professione, è indispensabile anche in caso di mobilitazione alla vita civile del paese. D'altronde, nello spirito della Costituzione, il pagamento della tassa militare risulta di carattere meramente sussidiario. Ciò appare particolarmente chiaro nel nuovo testo dell'Organizzazione militare del 1. aprile 1949. L'art. 2 recita infatti in proposito che chi non compie il servizio militare è soggetto alla tassa d'esenzione. Tale concetto è d'altronde formalmente definito nell'art. primo della legge federale del 28 giugno 1878 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare, ove è precisato che ogni cittadino svizzero in età di prestare servizio e che non serve sotto le armi, è soggetto, a titolo di compensazione, al pagamento di una tassa annua in contanti.

Risulta quindi che l'istituzione di un servizio civile non potrebbe entrare in considerazione, nelle attuali condizioni, senza un'adeguata modificazione della Costituzione.

Una revisione dell'art. 49 (libertà di coscienza e di credo), che non impedirebbe naturalmente il legislatore di sottrarre taluni cittadini ai loro doveri civici sotto il pretesto del rispetto della libertà di coscienza, sarebbe ovviamente da escludere. Occorrerebbe invece conferire alla Confederazione la competenza, che oggi non ha, di emanare prescrizioni sul servizio civile. Ma finchè farà difetto la base giuridica necessaria, l'istituzione di un tale servizio non soltanto sarebbe anticostituzionale e contraria al principio generale di servire il paese sotto le armi, ma anche contraria al principio dell'uguaglianza di fronte alla legge (art. 4 della Costituzione). Ne risulterebbe quindi una situazione ingiusta e una arbitraria discriminazione tra diverse categorie di cittadini.

Il Consigliere federale Chaudet ha poi accennato all'**aspetto più specificamente giuridico del problema.** L'applicazione di una pena non è certamente il mezzo ideale per conseguire il ravvedimento del colpevole, specie quando il reato in parola è spesso caratterizzato da recidive, che comportano una pena più severa. La nostra legislazione militare (art. 48 del Codice penale militare) considera infatti la recidiva come una circostanza aggravante.

Tali disposizioni sono indubbiamente severe per i renitenti per motivi di coscienza, in quanto l'insistere nel rifiuto di servire non costituisce nel caso specifico una ricaduta nel senso tecnico della parola, bensì il tener fermo, per convinzione etica, ad una concezione alla quale la coscienza vieta di venir meno. Nonostante queste circostanze particolari, sarebbe certamente sconsigliabile di sopprimere o di rendere facoltativa la norma della recidiva.

D'altra parte, un renitente per motivi di coscienza che sia veramente sincero non si lascerebbe influenzare da una pena più grave. L'espiazione attraverso l'applicazione di una pena perde dunque del suo valore.

Tenuto conto dell'indiscussa severità dell'attuale disciplinamento legislativo, **spetta ai Tribunali militari di attenuare nel limite del possibile le pene applicate ai renitenti per motivi di coscienza.**

Potrebbero praticamente escludere la possibilità che il renitente diventi recidivo, applicando **l'esclusione dall'esercito** in virtù dell'art. 12 del Codice penale militare (responsabilità limitata del condannato) o dell'art. 29 di detto codice (quando il renitente è condannato ad una pena di detenzione). Il trattamento particolare dei renitenti per motivi di coscienza implicherebbe quindi, per ogni singolo caso, un'inchiesta amministrativa e sanitaria per accertare con quale spirito il renitente abbia agito, sì da poterne tener conto, se possibile, per escluderlo dall'esercito. Quando tutti gli sforzi delle autorità giudiziarie e dei loro ausiliari (capellani, medici, maestri) intesi ad ottenere un ravvedimento dell'accusato risulterebbero vani, nel corso della procedura si dovrebbe indagare sul conflitto di coscienza dell'accusato. Conformemente al diritto penale moderno, la pena dovrebbe in tal caso limitarsi al minimo previsto. L'amministrazione e il tribunale dovrebbero successivamente scovare « intra

legem » la via che permetta loro di escludere il recidivo che abbia agito per convinzione religiosa, vale a dire nei casi in cui la punizione non sarebbe più il mezzo appropriato.

Il Capo del Dipartimento militare federale ha poi osservato come **l'autore della mozione,** nonostante la forma impegnativa della sua domanda, **non ha indicato nè il senso, nè la forma delle modalità d'applicazione dell'auspicato servizio civile.**

Nel corso degli ultimi mesi, parecchi furono invece i **suggerimenti concreti** presentati in materia da circoli ecclesiastici e da associazioni svizzere in favore della pace, in particolare : l'incorporazione dei renitenti nell'organizzazione della protezione civile; oppure la loro incorporazione in una particolare formazione della Croce Rossa prevista per opere puramente civili; e, infine, l'istituzione di uno speciale servizio civile.

Per quanto concerne **l'incorporazione nell'organizzazione della protezione civile,** va osservato che il rigetto dell'articolo costituzionale relativo, nella votazione popolare dello scorso 3 marzo, ha remorato a data imprecisata la possibile applicazione di una durevole soluzione legale in questo campo. D'altra parte, le vigenti disposizioni ancora valide, segnatamente quelle della circolare ai Governi cantonali, diramata il 14 giugno 1955 dal Dipartimento militare federale, si limitano esclusivamente alla formazione dei quadri per la protezione civile. Ma è assai probabile che chi rifiuta di prestare servizio militare sotto qualsiasi forma — persino nelle truppe sanitarie —, non accetterà di prestare il suo concorso nemmeno nell'ambito della protezione civile, in quanto le sue convinzioni lo oppongono, di massima, a qualsiasi organizzazione che rientri nel quadro della difesa nazionale, di cui la protezione civile fa appunto parte integrante.

Lo stesso dicasi della proposta **istituzione di una particolare formazione della Croce Rossa** destinata a compiere opere puramente civili. Siffatta formazione sarebbe, infatti, parte costitutiva dell'esercito e i suoi componenti verrebbero forzatamente istruiti in una scuola reclute militare. Quanto al **servizio civile,** infine, quale probabilmente intende lo stesso presentatore della mozione, la sua istituzione presenterebbe gravi difficoltà. Intanto non varrebbe la pena di creare un'organizzazione speciale per i rari elementi che entre-

rebbero in considerazione. Per giunta, a detta dello stesso presentatore, l'auspicato servizio civile dovrebbe essere particolarmente severo. Senonchè, la durezza di tale servizio non potrebbe ovviamente mai reggere il confronto con un vero e proprio servizio militare, quand'anche dovesse essere di maggiore durata. In proposito va nuovamente ribadito che l'istituzione di un tale servizio mancherebbe di qualsiasi base costituzionale e sarebbe d'altra parte contraria all'art. 4 della Costituzione federale che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Un tale servizio finirebbe fatalmente per costituire un forte richiamo dei cittadini preoccupati anzitutto di sottrarsi per principio allo sforzo maggiore, il che costituirebbe un pericolo permanente per l'efficienza della nostra difesa nazionale.

Tra i suggerimenti concreti presentati in questi ultimi mesi e intesi a risolvere il delicato problema dei renitenti alla leva per motivi di coscienza, ricordiamo quello esposto nella nostra « Rivista » nel numero di settembre - ottobre dell'anno scorso. Ne citiamo le conclusioni, in quanto, emanando da un ufficiale della giustizia militare e giudice in civile, meriterebbero, a nostro modo di vedere, di essere pure prese in considerazione :

« Diritti ed obblighi non sono disgiungibili e stanno o non stanno per tutti. La legge (art. 29 cpv. 2 cod. pen. mil.) contempla la privazione dei diritti civici a seguito di condanna alla detenzione (la quale può essere di tre giorni) quando il reato riveli « spirito di ostilità contro la difesa nazionale.

Spirito di ostilità contro la difesa nazionale; appunto.

Un'aggiunta alle disposizioni sui reati contro i doveri del servizio (art. 81 e ss. cod. pen. mil.) potrebbe **nei casi di renitenza comminare la privazione dei diritti civici** *indipendentemente da una pena privativa della libertà personale. Questa potrebbe forse esssere una soluzione ».*

Per ritornare alle conclusioni dell'esposto del Capo del Dipartimento militare federale, rileveremo ancora le considerazioni relative all'interesse o meno che lo Stato avrebbe praticamente di legalizzare il principio del rifiuto di servire. Con il riconoscimento di tale principio — ha osservato testualmente il Consigliere federale Chaudet — si pregiudicherebbe pericolosamente l'efficienza dell'attuale

sistema. Ciò equivarrebbe, infatti, ad affermare che l'attività dell'esercito è per se stessa un'attività immorale, per cui sarebbe impegno d'onore negarle il proprio contributo. Sorgerebbero così negli animi dei cittadini inevitabili dubbi che costituirebbero un gravissimo costante pregiudizio per il nostro esercito.

Lo Stato non può emanare una legge d'eccezione in favore dei renitenti, deve anzi imporre le sue esigenze e, se necessario, applicare sanzioni. E' infatti indispensabile che ciascuno contribuisca nella misura delle sue forze al mantenimento della comunità. Il nostro ordinamento è adeguato alle peculiarità e alle tradizioni militari di un paese neutro, il cui esercito ha da adempiere una missione puramente difensiva. Queste circostanze obbligano la comunità a chiedere al singolo più di quanto si chiede in altri paesi. **Ciascuno ha da ottemperare agli imperativi del dovere sociale.** L'applicazione pratica di questo principio non è forse la soluzione ideale. Ma dobbiamo riconoscere che il nostro sistema ha parecchi lati positivi, non foss'altro perchè si studia di conciliare nell'interesse della comunità quelli personali spesso contradditori.

Il Consiglio federale ritiene dunque che si debba rinunciare ad istituire un servizio civile distinto per i renitenti al servizio militare e a procedere agli emendamenti della Costituzione e delle diverse leggi federali in materia. Ritiene d'altra parte che ci si debba attenere al principio della condanna penale militare dei renitenti per motivi di coscienza.